

ACCORDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data **29 giugno 2010** il seguente Accordo.

Copia di tale Accordo verrà inoltrata al Servizio Scuola Infanzia della P.A.T. a cura della FPSM.


F.L.C. CGIL - Sig.ra Gloria Bertoldi



CISL - Scuola - Sig.ra Stefania Galli



UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Maria Pia Trenti



Federazione Provinciale Scuole Materne


- Sig. Paolo Malfer



- Sig. Bruno Bertol



- Sig. Giannino Zanfisi



Il permesso studio può essere richiesto dal personale dipendente delle scuole equiparate (insegnanti, operatori d'appoggio e cuochi) assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno e con servizio minimo di nove mesi (ridotto a otto mesi nel caso di personale dipendente di scuole a calendario speciale).

Le richieste di permesso vanno inoltrate con tutta la relativa documentazione all'Ente Gestore della scuola, entro il 31 maggio di ogni anno per il personale a tempo indeterminato ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il personale a tempo determinato.

Le domande potranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A.R.; in quest'ultimo caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. L'Ente gestore invierà, successivamente, tutte le domande con la relativa documentazione allegata, alla propria Associazione di riferimento al fine di accertarne l'ammissibilità ed, eventualmente, formare la graduatoria degli aventi diritto.

I permessi potranno essere concessi nel limite del 4 per cento di tutto il personale in servizio, presso ogni Ente ed Associazione di riferimento, alla data del 1° settembre dell'anno scolastico precedente alla fruizione degli stessi. Prima verranno soddisfatte le domande del personale a tempo indeterminato e, successivamente, si valuteranno le richieste del personale a tempo determinato per i posti eventualmente residui.


Qualora le domande pervenute dovessero superare il limite del 4 per cento la selezione sarà effettuata valutando l'anzianità di servizio complessiva maturata presso le scuole dell'infanzia equiparate, l'attinenza degli studi prescelti con l'attività educativa e comunque con il tipo di professione esplicita e a parità di titoli varrà l'anzianità anagrafica; a questo riguardo saranno preferiti i corsi di studio per l'acquisizione del diploma di cuoco (per il personale operatore d'appoggio) e di laurea in scienze della formazione primaria o titoli equipollenti per il personale insegnante, compresi i corsi di laurea on-line legalmente riconosciuti.

I permessi sono concessi, per un massimo di 150 ore per 12 mesi per la frequenza di corsi e per la preparazione degli esami, di cui per un massimo di 30 ore (comprese nelle 150 ore) per la preparazione della Tesi di laurea o per la preparazione del conseguimento del Diploma, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno scolastico successivo; la fruizione di quest'ultimo permesso (30 ore) è possibile una sola volta nell'ambito del rapporto lavorativo. I periodi di tempo utilizzati per i viaggi sono ricompresi nelle ore di permesso.

Il permesso studio è concesso solo per corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o in corsi universitari, compresi i corsi di laurea on-line legalmente riconosciuti, post-universitari per il conseguimento di diplomi di specializzazione, parauniversitari intendendosi per tali i corsi istituiti da enti diversi dalle università, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di università.

Si precisa che il permesso studio concesso può essere usufruito solo per il corso di studio specificato sulla domanda di concessione e non sarà possibile utilizzarlo nel caso di variazione del corso di studio nel medesimo anno.

Non possono essere concessi complessivamente permessi per più di otto anni accademici né per più di sette anni scolastici per i corsi di scuola primaria e secondaria. L'ammissione alla fruizione del permesso è considerata come effettivo utilizzo ai fini del computo del limite massimo: all'interessato che, senza giustificato motivo debitamente documentato, rinunci al diritto dopo l'esposizione della graduatoria o non usufruisca delle ore di permesso nel corso dell'anno scolastico di riferimento, sarà comunque addebitato come anno di fruizione.



Il dipendente al quale sia stato riconosciuto il diritto ad usufruire del permesso dovrà concordare con l'Ente Gestore un piano circa le modalità e i periodi di fruizione delle ore nel corso dell'anno scolastico e i tempi di preavviso delle assenze. In ogni caso il dipendente dovrà avvisare preventivamente l'Ente Gestore delle singole assenze che intende effettuare: il permesso può essere negato, anche parzialmente, per esigenze di servizio. Successivamente il dipendente sarà tenuto a fornire, nei casi di frequenza, un'idonea documentazione giustificativa dell'assenza. La fruizione di tali permessi avviene preferibilmente a giornata.

Il limite in ogni scuola sarà di 1 unità fino a quattro sezioni e 2 unità sopra le quattro sezioni. Se in una scuola vengono presentate più domande, ha precedenza il dipendente che chiede il permesso al fine di ottenere un titolo di studio con maggior attinenza al lavoro svolto, tenendo conto anche dell'interesse dell'organizzazione scolastica; in caso di parità verrà considerata la maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato presso la scuola e, a parità di servizio, il dipendente più anziano di età; successivamente si valuterà il personale a tempo determinato con i medesimi criteri; i richiedenti possono però concordare con l'Ente gestore di godere di metà del monte ore annuo un semestre ciascuno.

Per le eventuali richieste di permesso, presentate oltre i limiti sopra esposti, da parte di figure professionali diverse (es. insegnante e cuoco) all'interno della medesima scuola, l'Ente Gestore avrà facoltà, sentito il coordinatore, di valutare l'opportunità di concedere o meno il permesso ad entrambe le figure professionali, fatto salvo comunque il limite del 4 per cento stabilito dall'art.72, comma 1 CCL.

Nel caso di domande presentate da personale perdente posto o che ha ottenuto lo spostamento, lo stesso potrà ripresentare la domanda presso il nuovo datore di lavoro entro 5 giorni dalla data di ottenimento dello spostamento. In questo caso l'Ente Gestore dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro della documentazione presso la propria Associazione o Ente di riferimento.

La concessione dei permessi sarà comunicata per il personale a tempo indeterminato entro il 31 luglio, mentre per il personale a tempo determinato entro il 30 novembre.

La concessione dei permessi per i dipendenti iscritti a corsi universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata all'acquisizione di almeno 15 crediti – o al superamento di almeno due esami in ciascun anno accademico.

La concessione dei permessi per i dipendenti iscritti a corsi di scuola di istruzione primaria o secondaria, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata all'ottenimento della promozione alla classe superiore, del diploma o attestato di qualifica, ovvero quando, in caso di esito negativo, abbia frequentato almeno i 2/3 delle giornate di lezione previste nell'anno scolastico. Detti requisiti valgono anche nel caso di corsi di specializzazione post-universitaria.

Il dipendente dovrà dichiarare immediatamente l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea; le eventuali ore di permesso residue non potranno essere utilizzate dopo la discussione della tesi, salva l'iscrizione al ciclo di laurea magistrale nel caso di conseguimento di laurea di primo livello (triennale).

Il dipendente che si ritiri dal corso deve darne immediata comunicazione all'Ente gestore e non potrà più utilizzare eventuali ore di permesso residue.

L'indebita fruizione di ore di permesso oltre i limiti annui spettanti, costituisce assenza ingiustificata a tutti gli effetti.

